DRISALDI ASSOCIATI
Dott. Ing. Gianni Drisaldi - Dott. Ing. Gloria Drisaldi
Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 PERUGIA - ITALY
☎ 075/32364 🖷 075/5008739 drisaldi@drisaldi.it

Azienda con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N° 50 100 9515

COMMITTENTE

USLUmbria1

Azienda USL N°1 dell'Umbria

U.O.C. SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE E PATRIMONIO
Via G.Guerra 21- Perugia

PROGETTO

EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI
Via Matteotti - Todi (PG)

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

TAV.

SC

DATA	SCALA	DOCUMENTO	TIMBRO	TIMBRO
28-02-2018	--	1730-PE-I-SC-01-A		

PROGETTO ESECUTIVO

COLLABORAZIONE

NOTE :

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E					
D					
C					
B					
A	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	28/02/2018	Spaccini	Ing. G. DRISALDI	Dott. Ing. GIANNI DRISALDI

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

AZIENDA USL UMBRIA 1

SEDE LEGALE VIA G. GUERRA 21 – PERUGIA

*** * ***

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO PER L'EX STABILIMENTO OSPEDALIERO DI TODI (PG) CUP F41B16000560003 CIG 7184897C8F

* * *

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella sede dell'Azienda USL Umbria 1, Via Guerra n. 21, Perugia si sono personalmente costituiti i Sigg.ri: _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O. Attività Tecniche a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. _____, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante"

E

_____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Rappresentante legale _____ nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore";

PREMESSO

- ✓ ……
- ✓ con Delibera n. _____del_____ è stato approvato il presente schema di contratto di appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'Impresa ……., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di ……., salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche e ai rispettivi elaborati grafici.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della U.S.L. che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
   a) Lettera invito e la restante documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante con Delibere …….;
   b) Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto.

c) Capitolato speciale d'Appalto;

d) Tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

e) L'Elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo;

f) Piani di Sicurezza cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

g) Il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

h) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

2) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale.

3) In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del contratto e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso del ……%, ammonta a *€* **……,** per lavori compensati **"a misura"**, così come di seguito specificato:

a)	Importo lavori:	€
b)	Costo della manodopera:	€ 16.344,74
c)	Oneri per la sicurezza:	€ 3.101,08
d)	Costi della sicurezza:	€ 3.991,60

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio in …….
2. Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio 2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il seguente indirizzo: ……..
3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni 90** (Novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 7 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale come specificato all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONI DEI LAVORI

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso ed indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
6. Si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 16-17 del Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 9 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa si obbliga di dare esecuzione ai lavori assunti seguendo fedelmente le indicazioni del progetto e le prescrizioni che verranno impartite anche verbalmente dalla Direzione dei Lavori, impiegando materiali delle

migliori qualità e provenienze ed adottando tutte le regole dell'arte, onde i lavori siano perfettamente compiuti in ogni loro parte.

2. L'Impresa si obbliga inoltre a coordinare i propri lavori anche con quelli delle Ditte chiamate direttamente dal Committente a realizzare eventuali lavori di completamento, che dovranno comunque essere concordati preventivamente tra il Committente e l'Impresa stessa.

3. Rimane contrattualmente stabilito che, nonostante i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del Committente, l'Impresa stessa rimane, nei confronti del Committente, unica e completa responsabile dell'esecuzione delle opere e della corrispondenza della qualità dei materiali con quella pattuita. Di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi di qualunque natura, se imputabili all'Impresa. L'Impresa dovrà fornire ogni aiuto alla Direzione dei Lavori per individuare la migliore soluzione alle problematiche che si prospetteranno durante il corso dei lavori; sostenere ogni altro onere, di qualunque natura, che risulti necessario per la completa e buona esecuzione delle opere comprese nell'appalto.

4. Sono, a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del capitolato generale, derivanti dall'obbligo di realizzazione dell'opera così come aggiudicata, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte.

5. In ogni caso, l'appaltatore a proprie spese, dovrà:

   a) installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;

   b) predisporre secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, e posizionare in vista, il cartello di cantiere;

   c) realizzare una recinzione di cantiere, secondo le modalità indicate dal

Committente e dalla Direzione dei Lavori, a delimitazione dell'area di cantiere;

d) garantire ed assicurare la chiusura delle vie di accesso all'area di cantiere al di fuori dell'orario di lavoro;

e) eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica o oggetto di intervento;

f) provvedere alla esecuzione di tutte quelle operazioni di tracciato e di rilievo, che risultassero necessarie per la realizzazione delle opere;

g) assicurare ogni adempimento ed assistenza richiesta dagli organi competenti ad effettuare eventuali verifiche in corso d'opera sui lavori, in conformità a quanto disposto da leggi e disposizioni regionali inerenti gli interventi in favore delle zone terremotate;

h) adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

i) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

j) provvedere alla corretta tenuta, su apposito stampato, e all'aggiornamento quotidiano, del Giornale dei Lavori (o Giornale di Cantiere), ove dovranno essere indicati giorno per giorno i nominativi degli operai presenti, gli eventuali mezzi utilizzati, e la descrizione delle lavorazioni svolte, facendo riferimento agli elaborati di progetto e integrandola, se occorre, con eventuali disegni e/o con fotografie; tale Giornale dovrà essere messo a disposizione della Direzione Lavori in occasione delle visite in cantiere e sarà custodito dal Direttore Tecnico

o da persona di sua fiducia; la tenuta del Giornale ed il suo tempestivo aggiornamento saranno verificati dal Direttore dei Lavori all’atto dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento: in caso di mancato aggiornamento, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino alla regolarizzazione del Giornale, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

k) provvedere alla raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, che dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori; in occasione dell’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori; le fotografie dovranno essere effettuate all'inizio dei lavori, durante la loro esecuzione e ad ultimazione avvenuta, con particolare attenzione alle fasi lavorative non più visibili una volta ultimata la lavorazione stessa. Le fotografie saranno del formato richiesto dalla Direzione dei lavori e di ciascuna di esse saranno consegnate una copia, unitamente alla negativa o al CD se in formato digitale. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; in caso di mancata presentazione di tale documentazione, o qualora la documentazione stessa non sia sufficiente ad illustrare le lavorazioni svolte, il relativo certificato di pagamento non potrà essere emesso fino all’integrazione della documentazione, che sarà accertata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori;

l) provvedere al risarcimento di danni di ogni genere, o al pagamento di indennità, a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;

m) provvedere alla manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo, o alla consegna e/o occupazione anticipata. Tale

manutenzione comprende tutti quei lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore;

n) tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

o) farsi carico del pagamento delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura comunale e per l'allaccio ENEL, nonché la fornitura dell'acqua potabile per tutta la durata dei lavori;

p) presentare i certificati emessi da parte delle ditte fornitrici dei materiali comprovanti la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche richieste;

q) assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte subappaltatrici presenti in cantiere;

r) provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti dal Committente, e dei manufatti;

s) provvedere altresì, entro 15 giorni dalla data del Certificato di

Ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.

6. L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell'accettare l'affidamento delle opere mediante la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se dalle misure di controllo si dovessero rilevare spessori, lunghezze o cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso cui la Direzioni Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
4. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate; qualora si verificasse tale situazione è in facoltà della Direzione Lavori ordinare il completo rifacimento dell'opera difforme. Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica, da parte dell'Appaltante, in fase di collaudo.

5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e all'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, per l'importo e con le modalità stabilite nell'art.23 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Si conferma il termine di 45 giorni per la emissione del certificato di pagamento. Il pagamento della rata di acconto verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, la consegna della fidejussione a garanzia del saldo di cui all'art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno pertanto effettuati mediante bonifico su c/c dedicato. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla USL ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno i seguenti codici **CUP F41B16000560003**

CIG 7184897C8F e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

ARTICOLO 13 – INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di quarantacinque giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di sessanta giorni, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, spettano all'esecutore gli interessi semplici di mora su base giornaliera, al tasso di interesse applicato dalla BCE, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
5. E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori e, pertanto, gli interessi di

cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

ARTICOLO 14 – COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, comma 3, ultimo periodo, del DPR 207/2010 e s.m.i.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui agli articoli 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare, nei seguenti casi:
   a) frode nell'esecuzione dei lavori;
   b) grave inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
   c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   d) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
   g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
   h) non rispondenza grave dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
   i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Perugia.
2. È esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice sono obbligati a rispettare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, con particolare riguardo all'articolo 30, c. 5 e articolo 105, c. 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Come previsto dall'articolo 105, c. 9 e c.16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del "DURC" e della congruità della manodopera.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al punto 1, si applica l'art. 30, c.5 del codice.

ARTICOLO 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante, la seguente documentazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata:
   - ✓ il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
   - ✓ un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
   - ✓ documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. E stata verificata la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti: Comunicazione prot. …….

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.

3. L'Azienda sanitaria corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto.

ARTICOLO 21 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n. …….. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 22 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Ai sensi dell'articolo 103, c.7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con Polizza numero ……..
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, polizza

numero rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa, per un massimale di € ……..

ART. 23 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori ancorché non materialmente allegato al presente contratto**.**

ARTICOLO 24– CONTROLLI E VERIFICHE

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali ancorché non materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010. In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.
3. In applicazione della stessa legge, l'appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte alla realizzazione dell'appalto.

ARTICOLO 26– CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo

e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente disciplinare.

ARTICOLO 27 – PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato con Delibera n. 100/2017 costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (**ALL. A**).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata è composta da n. 23 pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Impresa Il Sig. ……. (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

…….. (firmato digitalmente*)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui all'Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Articolo 7 – Penale per i ritardi, Articolo 9 – Oneri a carico dell'appaltatore e opere opzionali, Articolo 13 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo, Articolo 15 – Risoluzione del contratto, Articolo 16 – Controversie**,** Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, Articolo 25 – Clausola risolutiva espressa.

Per L'Impresa Il ……. (firmato digitalmente*)

Per il Direttore Generale - Il Dirigente Delegato

…….. (firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs n. 82/2005